

COMMISSIONI RIUNITE

GIUSTIZIA (IV) - INDUSTRIA (XII)

I.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 GIUGNO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA IV COMMISSIONE ZAPPA

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	1
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	1
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
SABATINI ed altri: Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili (1591)	1
PRESIDENTE	1, 7
RUFFINI, <i>Relatore per la IV Commissione</i>	1, 7
MUSSA IVALDI, <i>Relatore per la XII Commissione</i>	6
GIOLITTI	7

La seduta comincia alle 17,20.

DELL'ANDRO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Baldi Carlo e Demarchi della XII Commissione.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la riunione odierna nella XII Commissione il deputato Sabatini sostituisce il deputato Marchiani.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sabatini ed altri: Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili (1591).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sabatini, Colleoni, Ceruti Carlo, Cengarle, Galli, Buzzi, De Zan, Cavallari Nerino, Gitti, Borra, Bianchi Gerardo, Biaggi Nullo, Toros, Colombo Vittorino: « Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili ».

L'onorevole Ruffini ha facoltà di svolgere la relazione per la IV Commissione Giustizia.

RUFFINI, *Relatore per la IV Commissione*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il problema dello sviluppo delle macchine utensili è particolarmente importante ai fini dell'incremento della produzione industriale, della diminuzione dei costi, dell'aumento della produttività del lavoro e della minor incidenza del costo del lavoro sul costo dei prodotti industriali.

La situazione economica generale di congiuntura — come si usa dire — rende urgente il problema, che, per altro, ha una importanza generale e non solo particolare rapportata a questo momento: importanza generale derivante dal fatto che l'Italia è un paese che ha bisogno di procedere con maggior speditezza sul piano dell'industrializzazione, ed anche perché, ove noi non provvedessimo per tempo in questa materia, correremmo il rischio di rimanere indietro rispetto agli altri paesi, soprattutto a quelli del Mercato comune europeo.

D'altra parte lo stesso Governatore della Banca d'Italia, nella sua relazione annuale, ha sottolineato proprio questa esigenza del rinnovo degli impianti del settore industriale.

La proposta di legge Sabatini mira a risolvere questo problema incentivando l'acquisto, e, quindi, indirettamente, incentivando la produzione. Ed è una proposta che segue la falsariga della legislazione francese in materia.

La proposta di legge Sabatini si compone di due parti: una prima parte di ordine giuridico ed una seconda parte di ordine finanziario — se così si può dire — che prevede una serie di particolari agevolazioni e contributi da parte dello Stato.

Io mi soffermerò soprattutto sulla parte di ordine giuridico, anche perché, come vedremo, è l'unica che è rimasta più o meno come era anche in seguito ai lavori del Comitato ristretto nominato a suo tempo dalle Commissioni congiunte in sede referente.

La proposta di legge mira ad introdurre uno speciale regime giuridico per la vendita delle macchine utensili con riserva di proprietà, per le locazioni con patto di riscatto e per l'istituto del privilegio, ove queste macchine vengano vendute con pagamento differito del prezzo oppure con pagamento rateale.

Si tratta di un regime giuridico facoltativo — io mi riferisco ora alla proposta di legge Sabatini e non alle conclusioni del Comitato ristretto sulle quali ci soffermeremo più avanti — nel senso che il costruttore delle macchine utensili può determinare una vita particolare di queste macchine dal punto di vista giuridico, soprattutto per quanto concerne i passaggi di proprietà o le locazioni. La proposta di legge limita la sua applicabilità alle macchine utensili di valore superiore a lire 30 mila.

Cosa avviene? Avviene che il costruttore che venda una macchina utensile con riserva di proprietà ovvero la dia in locazione con patto di riscatto o di vendita con pagamento differito o rateale del prezzo, applica un contrassegno sulla macchina stessa, contrassegno nel quale è indicato il nome del fabbricante, l'anno ed il luogo di fabbricazione, il numero progressivo di identificazione (e cioè un costruttore che fabbrica, per esempio, più macchine dello stesso tipo, le numererà in ordine successivo, uno, due, tre, ecc.), ed inoltre il tribunale presso la cui cancelleria, nel registro indicato dagli articoli 1524 e 2762 del codice civile, sarà annotato il contrassegno ed il suo contenuto. Inoltre il costruttore tiene un registro con l'elencazione di tutte le

macchine munite di contrassegno, e con l'indicazione del nome del compratore o dell'affittuario della macchina.

In tal modo s'instaura un regime di pubblicità nel settore delle macchine utensili, perché nel registro del tribunale — nel quale abbiamo visto essere indicato anche il contrassegno che il proponente precisa debba consistere in una incisione od in un rilievo di fusione — si annotano tutte le vendite con riserva di proprietà o le locazioni con patto di riscatto ovvero la costituzione di privilegio che verranno successivamente effettuate.

I diritti del venditore con riserva di proprietà o il privilegio spettante al venditore nel caso di vendita con pagamento differito o rateale del prezzo o il diritto del costruttore nel caso di locazione con patto di riscatto, sono opponibili in via assoluta di fronte ai terzi, anche di buona fede. Ed è un'opportunità assoluta che è giustificata, sul piano giuridico, da questo particolare regime di pubblicità che pone i terzi più diligenti in condizione di essere al corrente di questi vincoli che gravano sulle macchine.

La proposta di legge in discussione prevede poi che il privilegio del costruttore di macchine utensili, che attualmente, a norma dell'articolo 2778 del codice civile è posto all'undicesimo posto nella graduatoria dei privilegi, venga portato al primo posto, prenda quindi immediatamente grado ed abbia durata quinquennale, eventualmente rinnovabile.

Questo, a larghe linee, è il contenuto, sul piano giuridico, della proposta di legge Sabatini, che non introduce nessun istituto giuridico nuovo, ma a quelli vigenti apporta delle modifiche che realizzano una ben maggiore tutela del costruttore, proprio al fine dell'incremento della produzione sotto il profilo della maggiore facilità nella vendita.

L'articolo 4 del provvedimento in discussione precisa che queste macchine contrassegnate, anche se fisicamente connesse, incorporate o congiunte ad un immobile, non perdono la loro caratteristica di cosa mobile autonoma, e questo al fine di evitare l'incorporazione e poi di mantenere, ove vi sia una procedura esecutiva, il regime previsto per le procedure mobiliari anziché per quelle immobiliari.

Norme particolari, conseguenti a quelle generali, sono previste circa la vendita delle macchine utensili munite del contrassegno di cui sopra. La macchina utensile può essere rivenduta e, in questo caso, il possessore deve darne notizia alla cancelleria del tribunale

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (GIUSTIZIA — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1965

indicato nel contrassegno. Analogo obbligo è previsto per gli eventuali eredi o per il legatario.

Abbiamo visto prima che la macchina viene iscritta nella cancelleria del tribunale, con l'annotazione del nome del costruttore, dell'anno di fabbricazione e del nome della persona cui è stata venduta. Nel registro della cancelleria del tribunale vengono pure annotati gli altri eventuali passaggi di proprietà.

Gli articoli 8, 9 e 10 della proposta di legge prevedono norme che disciplinano la cancellazione del contrassegno, la quale avviene con l'apposizione di un altro contrassegno rilasciato sempre dalla cancelleria del tribunale.

L'articolo 11 e gli articoli successivi riguardano l'emissione di cambiali a favore del costruttore o del finanziatore del primo acquirente della macchina. Tali cambiali rassomigliano grosso modo a quelle ipotecarie e sono garantite dalla proprietà sulle macchine, dai diritti o dal privilegio del locatore sulle stesse. Viene poi indicata la qualità ed il valore delle macchine, con gli estremi dei contratti di vendita, locazione o privilegio e, ove vi siano più di una cambiale, queste vengono registrate in cancelleria con un timbro accertante la registrazione. Queste sono scontabili presso qualunque istituto di credito, riscontabili dall'istituto di emissione e possono essere accettate in garanzia.

La proposta di legge contiene poi particolari norme penali in materia di abolizione abusiva del contrassegno e di alterazione o cancellazione abusiva dello stesso. In questo caso sono riportate le norme previste dall'articolo 469 del codice penale, così come per l'omissione del ripristino del contrassegno cancellato o alterato senza il concorso del proprietario. Ma in quest'ultimo caso è prevista metà della pena. Le due ipotesi di cancellazione dolosa del contrassegno, oppure di omissione ripristino doloso dello stesso vengono previste anche come ipotesi colpose: nel qual caso la pena è della metà più un quarto.

Gli articoli dal 18 al 26 costituiscono la seconda parte della proposta di legge, sulla quale non mi soffermerò, e prevedono una serie di finanziamenti e di contributi a favore delle imprese costruttrici di macchine utensili ed alcune agevolazioni fiscali che sono valide sino al triennio successivo all'approvazione. Già in sede referente abbiamo avuto modo di sottolineare alcune perplessità sullo spirito e sui criteri informativi della proposta di legge. Vi sono state perplessità soprattutto di ordine giuridico, in particolare circa la lo-

cazione con patto di riscatto (istituto che in un primo momento non si era riuscito ad identificare e si è poi chiarito trattarsi di locazione con diritto di opzione da parte dell'affittuario). Vi era stata un'altra perplessità di ordine pratico in ordine al valore minimo delle macchine da assoggettare a questo regime. I proponenti avevano mantenuto il limite di 30 mila lire, pur convinti che oggi quello non è un prezzo riferibile alle macchine utensili.

Inoltre si erano espresse perplessità in ordine al fatto che si introduceva un regime giuridico nuovo, facoltativo, per il quale i pareri erano divisi: alcuni erano convinti dell'opportunità di questo speciale regime facoltativo, altri preferivano renderlo obbligatorio per creare maggiore certezza. Altre perplessità di ordine giuridico sono emerse in relazione alle norme che la proposta di legge conteneva circa l'alienazione della macchina da parte del primo acquirente alla seconda vendita, là dove il proprietario della macchina avrebbe dovuto chiedere il consenso della persona in cui favore era posto il contrassegno. È stato fatto presente che queste norme previste in modo generale si prestavano a confusione in quanto non potevano riferirsi alla vendita con riserva di proprietà, perché l'acquirente della macchina non poteva senza il consenso del proprietario vendere la macchina. Queste norme, inoltre, non erano applicabili all'ipotesi di locazione della macchina in quanto evidentemente l'affittuario non avrebbe potuto vendere la macchina senza il consenso del proprietario.

Perplessità conseguenti a queste ultime sono sorte là dove la proposta di legge prevedeva che, ove la macchina fosse venduta senza il consenso del costruttore, si sarebbe incorso nel reato di approvazione indebita aggravata. Si era constatato come questa norma penale fosse inutile ed illogica, in quanto l'appropriazione indebita esiste di per sé ed è prevista dal codice penale.

Altre perplessità sono state manifestate in sede di Comitato ristretto in ordine al privilegio. Si era ritenuto eccessivo rendere il privilegio del costruttore delle macchine utensili talmente forte da preferirlo ad ogni altro e porlo quindi al primo posto, prima ancora di taluni privilegi dello Stato in materia tributaria od altri che indubbiamente vengono prima. E, comunque, dato che il codice civile prevedeva già il privilegio per il venditore di macchine, si era manifestata una certa perplessità circa la differenza di garanzia che si

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (GIUSTIZIA — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1965

determina fra il venditore di macchine in genere e quello di macchine utensili: quest'ultimo, infatti, sarebbe stato privilegiato in grado assoluto, mentre il primo lo sarebbe stato in grado molto secondario.

Per quanto riguarda le norme penali in ordine alla contraffazione del contrassegno, sia in sede di Comitato ristretto che in Commissione in sede referente, alcuni avevano manifestato delle perplessità perché si riteneva eccessiva la previsione colposa di questo reato e si era quindi detto di limitarne la previsione alla sola ipotesi dolosa.

In sede di Comitato ristretto la prima cosa che è stata fatta — e così veniamo ora alla relazione sul testo del Comitato ristretto — è stata quella di scindere la parte giuridica da quella finanziaria, anche perché esistono in proposito altre proposte di legge più organiche e complete, ad esempio quella Dosi, e soprattutto per le implicazioni di ordine finanziario, di copertura e di spesa che quelle norme avrebbero comportato. E, d'altro canto, si è sottolineata l'urgenza che la proposta di legge Sabatini venisse varata in modo da consentire che la nuova disciplina giuridica delle macchine utensili potesse entrare in vigore al più presto possibile, il che non era realizzabile mantenendo congiunte le due parti. Ragion per cui i proponenti sono stati d'accordo, sia pure in modo non formale, nel rinunciare sostanzialmente a quegli articoli della proposta di legge che prevedevano le varie agevolazioni e benefici e contributi, ad eccezione soltanto di poche cose che sono rimaste, e, precisamente, l'esenzione degli atti previsti dalla legge da imposte di registro e di bollo per tre anni, la riduzione della tassa di bollo per le cambiali emesse ai sensi di questa legge e la riduzione alla metà degli onorari dei notai. Quest'ultima previsione rappresenta, invero, una novità introdotta dal Comitato ristretto e che trova la sua giustificazione nel fatto che il Comitato ristretto propone — per un motivo particolare che poi vedremo — che gli atti di vendita devono essere stipulati con atti autentici per i quali è dunque necessario l'intervento del notaio.

Il Comitato ristretto ha lasciato altresì la norma che prescrive che l'ammortamento, ai fini delle imposte di ricchezza mobile, di società, ecc., possa essere completato nei tre anni.

Gli altri articoli, e cioè dall'1 al 15, che corrispondono agli articoli dall'1 al 17 della proposta di legge Sabatini, riguardano invece la regolamentazione giuridica della materia.

Metterò in rilievo solo le parti modificate dal Comitato ristretto, perché per quanto concerne le norme giuridiche contenute nella proposta Sabatini ho riferito poc'anzi, precisando che il testo del Comitato, proprio nell'intenzione dei suoi componenti, deve intendersi solo come base di discussione. Non è infatti che il Comitato ristretto ha approvato questo testo nella convinzione di aver compiuto un lavoro perfetto: sono rimaste delle perplessità, ma, si è detto, è bene accelerare i tempi e formulare un testo che possa servire come base di discussione delle Commissioni riunite.

La prima modifica fondamentale riguarda la denominazione delle macchine utensili che possono essere chiamate anche macchine per la produzione industriale. Si è pensato di tutelare non solo il costruttore, ma anche il commerciante, purché la macchina sia nuova. Inoltre, si è portato il limite minimo di valore della macchina da lire 30 mila a lire 500 mila. Mi pare che queste prime modifiche introdotte dal Comitato ristretto siano degne di benevola considerazione.

Un'altra modifica introdotta dal Comitato ristretto, sulla quale sono rimaste alcune perplessità che io condivido, riguarda l'introduzione del regime obbligatorio e non del regime facoltativo per le macchine vendute con riserva di proprietà, con pagamento rateale oppure che vengono date in locazione con diritto di opzione da parte dell'affittuario, ovvero, infine, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1526 del codice civile.

Una ulteriore modifica riguarda l'identificazione del tribunale nella cui cancelleria deve annotarsi la macchina contrassegnata. Il Comitato ristretto ha ritenuto (e su questo punto vi è stata unanimità di pareri per rendere più agevole la ricerca e la identificazione della macchina) di precisare che il tribunale competente è quello nella cui giurisdizione la macchina è stata prodotta. Su questo punto la proposta di legge era un po' confusa.

È bene che la Commissione valuti alcune riserve avanzate in ordine al regime comunitario cui questo provvedimento si inserisce, in quanto si potrebbe dare una posizione di privilegio alle macchine prodotte in Italia rispetto a quelle prodotte in altri paesi europei. A questo proposito sarà bene ascoltare il parere dell'onorevole rappresentante del Governo.

Il Comitato ristretto ha aggiunto poi una norma secondo la quale all'atto della vendita — che deve essere stipulata con atto autentico — il venditore, costruttore o commerciante

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (GIUSTIZIA — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1965

che sia, consegna al compratore un certificato, corrispondente grosso modo al foglio complementare degli autoveicoli, dove sono indicati i nomi dei contraenti, il luogo ove sarà installata la macchina, le condizioni e clausole contrattuali. In questo modo la macchina munita di contrassegno può essere soggetta ad un particolare regime giuridico, in modo che i terzi siano in condizioni di controllare con estrema facilità lo stato della macchina. In questo tipo di regime vi è maggiore certezza per l'identificazione del tipo di oggetto, vi sono maggiori garanzie sia per il costruttore, sia per il venditore, che per i terzi acquirenti. Attraverso il contrassegno infatti i terzi possono controllare in quale tribunale la macchina è stata registrata, e, dal foglio complementare, accertare se esistono vincoli sulla stessa.

Tutti i vari passaggi di proprietà seguono lo stesso regime giuridico. Anche la cessione del contratto di locazione viene annotata nel certificato a cura della cancelleria del tribunale in cui si trova registrata la macchina. A questo proposito desidero far presente che nel testo ciclostilato, all'articolo 4, al quarto comma, vi è un errore materiale in cui si è incorso durante la stampa. Si doveva intendere « ove la macchina è stata installata ».

Quindi va inteso il tribunale ove è stato trascritto il primo atto di vendita, e cioè il tribunale nella cui giurisdizione la macchina è stata installata.

La riserva di proprietà, i diritti del locatore, il privilegio legale sulla macchina, una volta trascritti, sono opponibili ai terzi, anche se di buona fede, e si è ritenuto, a questo punto, di introdurre una norma in base alla quale il Ministro dell'industria e del commercio, con suo decreto (altrimenti succedrebbero grosse confusioni) dovrà precisare le caratteristiche del contrassegno, il modo di applicazione, il certificato d'origine ed i libri speciali.

Introdurre queste prescrizioni nella legge sarebbe stato oltremodo difficoltoso ed inoltre trattandosi di materia più regolamentare che legislativa (si tratta di questioni tecniche), non è parso opportuno formulare un apposito articolo: si è pensato quindi di rimettere la regolamentazione di questa materia al Ministero competente.

Si sono mantenute le garanzie per la vendita a terzi della macchina munita di contrassegno, togliendo però le norme penali di cui parlavo prima, e cioè la famosa appropriazione indebita, che veniva ad essere o illogica o inutile.

Si è precisato anche che per la vendita con riserva di proprietà, come per la cessione del contratto di locazione il consenso è necessario per la validità del contratto, altrimenti ci troveremmo nell'ipotesi di vendita di cosa altrui e quindi non sapremmo come tutelare la buona fede del terzo; mentre, nel caso dell'acquirente con pagamento differito del prezzo, abbiamo ritenuto che la vendita ad un terzo è perfettamente effettuabile senza bisogno del consenso. Abbiamo quindi ridotto la ipotesi della necessità del consenso ai due contratti summenzionati, e cioè vendita con riserva di proprietà e cessione del contratto di locazione.

Per la certezza dei rapporti giuridici si è detto che il proprietario, ove non risponda entro un mese, si intende che abbia dato risposta negativa e cioè il contratto di cessione della locazione ovvero di vendita non può essere effettuato, e, se viene effettuato nonostante il divieto, è invalido. Per la certezza del ritorno delle macchine al regime normale — perché le macchine utensili sono destinate a tornare al regime normale, una volta pagata l'ultima rata del prezzo — si è previsto che l'atto autentico notarile attestante il pagamento dell'ultima rata debba essere trascritto sul certificato d'origine, e, nell'ipotesi della locazione con diritto di opzione, debba pure essere trascritto l'atto con cui l'opzione stessa è stata esercitata.

Nulla di particolare il Comitato ristretto ha ritenuto di introdurre per quanto riguarda il particolare regime cambiario, sul quale peraltro richiama l'attenzione delle Commissioni riunite, essendo sorte particolari perplessità che dovranno essere approfondite. Ho detto che si tratta di cambiali ammesse allo sconto in deroga agli statuti ed alle leggi vigenti presso qualsivoglia istituto di credito, Monte di pegno, Cassa di risparmio, Istituto di credito speciale, istituti e società finanziarie, quale che sia la loro scadenza. Dette cambiali sono inoltre riscontabili presso l'istituto di emissione indipendentemente dal loro grado di maturità. Tale disposizione, mentre da un lato introduce un principio innovatore per quanto concerne le possibilità operative delle aziende che solitamente sono raccoglitrice di risparmio a breve termine (che in questo caso si troverebbero a dover effettuare operazioni a medio termine, a 5 anni prolungabili fino a 10), dall'altro contrasta, per quanto concerne le possibilità di sconto degli istituti di credito speciale nonché degli istituti e società finanziarie, con le disposizioni contenute nell'articolo 41, n. 1, dello statuto della Banca

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (GIUSTIZIA — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1965

d'Italia, il quale prevede che sono riscontabili solo le cambiali delle aziende di credito iscritte nell'albo di cui al regio decreto 12 marzo 1936 e successive modificazioni.

Infine, l'articolo 15 del testo del Comitato ristretto prevede che le cambiali emesse a copertura del prezzo delle macchine possono essere ammesse allo sconto presso tutti gli istituti di credito, le casse di risparmio, i monti di pegno, quale che sia la loro scadenza, sempreché portino anche la firma di garanzia o di una istituzione finanziaria costituita fra i produttori di macchine o di un istituto di credito, Cassa di risparmio o Monte di pegno. Questa è una disposizione che introduce una norma imperativa, che, per facilitare la scontabilità degli effetti, instaura una forma anomala di garanzia che finisce, in definitiva, col fare assumere ad istituti appartenenti alla stessa categoria di quelli finanziatori la veste sostanziale di obbligati principali in caso di insolvenza dell'acquirente favorito. Comunque, a questo proposito, mi riservo di proporre, nelle prossime sedute, gli opportuni emendamenti.

Per quanto concerne le norme penali, il Comitato ristretto si è limitato ad escludere l'ipotesi colposa nel caso di contraffazione del contrassegno; quindi, io ritengo che il testo del Comitato sia migliorato rispetto al testo originario. Ho però qualche perplessità in ordine alla dizione dell'articolo 14 per quanto concerne il ripristino del contrassegno ed anche per quanto riguarda la genericità delle persone imputabili, perché si parla di chiunque abbia il possesso o la detenzione. In ipotesi potrebbe essere anche un magazziniere (che ha la detenzione), mentre, a mio avviso, bisognerebbe ridurlo al solo caso di chi ha acquistato o ha preso in affitto la macchina. Bisognerebbe poi, sempre per la certezza del momento giuridico che in materia penale è particolarmente importante in quanto tutela beni di prima grandezza, prevedere un termine entro il quale questa comunicazione o questo ripristino debba essere fatto. Non mi pare, inoltre, idonea la formulazione adottata dall'articolo 14 in cui ci si limita a dire che « chiunque omette di far ripristinare il contrassegno... è punito » oppure che « chiunque omette di avvisare... è punito », e, quindi, a mio avviso, bisognerebbe trovare una formula che eventualmente io stesso, attraverso un emendamento, potrei suggerire, formula in base alla quale l'obbligo di fare — ricadente naturalmente solo sul compratore o l'affittuario — debba adempersi entro un periodo di

tempo determinato e non entro un limite così vago e generico.

Questo è, grosso modo, il quadro della proposta di legge, quadro nel quale mi sono sforzato di non trascurare alcun particolare. È una proposta che apparentemente può sembrare farraginosa, ma che io ritengo, e con me il Comitato ristretto, sia sostanzialmente semplice o almeno il più semplice possibile, quando si tenga conto che con essa dobbiamo tutelare quattro necessità: la prima riguarda la certezza del regime giuridico di queste macchine; la seconda è di garantire al massimo il costruttore ed il primo venditore nell'ambito del sistema; la terza è di garantire il massimo possibile il terzo acquirente della macchina; la quarta è di rendere questo sistema semplice e facile in ordine agli adempimenti che per forza di cose sono previsti da una legge così complessa.

Comunque, questo è un testo che serve solo come base di discussione, avendo gli stessi proponenti della legge sostanzialmente adottato lo schema del Comitato ristretto che è suscettibile di miglioramenti. Ed io mi permetto fin d'ora di esprimere un orientamento favorevole sperando in una sollecita approvazione, pur essendo questa una materia, che, per le sue implicazioni, può indurci in tentazione nel senso di disperderci in disquisizioni giuridiche che possono essere interessanti ma finirebbero col portare all'insabbiamento della proposta stessa.

Mi permetto suggerire all'onorevole Presidente che sarebbe opportuno esaurire questa sera le relazioni e fissare un termine entro il quale possono essere presentati gli emendamenti, per poi riprendere la discussione generale tenendo conto che, a mio avviso, i due punti sostanziali degni di particolare attenzione sono quello dell'eventuale non aderenza del provvedimento ai nostri obblighi comunitari e quello del regime delle cambiali, che non appare ancora perfetto.

MUSSA IVALDI, *Relatore per la XII Commissione Industria*. L'interesse principale del provvedimento in esame è stato già ampiamente messo in luce dall'onorevole Ruffini.

Desidero far notare il particolare aspetto anticongiunturale della proposta di legge presentata il 7 agosto 1964. È opportuna una certa rielaborazione del provvedimento, ma vi è la necessità di fare presto, in quanto è preferibile avere subito una legge, anche se imperfetta, che disciplini questo settore. Inoltre l'approvazione della proposta di legge potrà mettere la nostra industria in condizioni di parità competitiva con i concorrenti esteri.

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (GIUSTIZIA — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1965

Il provvedimento ha un triplice scopo: vuole rinnovare il parco nazionale delle macchine utensili, incentivare la produzione delle stesse, introdurre la possibilità di vendere a pagamento differito, fornendo quindi un utilizzo più esteso delle attuali possibilità finanziarie. Quest'ultimo particolare aspetto ha una grande importanza in quanto con l'estensione della vendita a pagamento differito dal settore dei beni di consumo a quello dei beni di impianto vengono favoriti gli investimenti produttivi. Il provvedimento, così come corretto dal Comitato ristretto, mira ad incrementare la produzione di macchine utensili nuove.

PRESIDENTE. Credo che si possa aderire alla proposta avanzata all'onorevole Ruffini di fissare un termine per la presentazione degli emendamenti. Diamo atto del notevole lavoro svolto dal Comitato ristretto per migliorare la proposta di legge, tuttavia questa ha un ulteriore bisogno di perfezionamento.

Si potrebbe stabilire per giovedì 1° luglio il termine per la presentazione degli emendamenti e riprendere la discussione venerdì 2 luglio.

GIOLITTI. Ritengo che forse sarebbe opportuno un breve periodo di tempo tra la presentazione degli emendamenti e l'inizio del seguito della discussione. Sarebbe preferibile che intercorressero un paio di giorni tra la presentazione e la discussione degli emendamenti.

RUFFINI, *Relatore per la IV Commissione*. Spero di poter presentare gli emendamenti mercoledì della prossima settimana.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione della proposta di legge è rinviato ad altra seduta da tenersi nella prima o nella seconda settimana di luglio.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 18,40.

II. CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI